

### Istruzioni Operative dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed il sistema idrico in tema di Monitoraggio delle fatture di chiusura: Imprese di distribuzione di energia elettrica

Obblighi informativi in capo alle imprese di distribuzione di energia elettrica sulla qualità dei dati misura

Tutte le imprese di distribuzione di energia elettrica sono tenute a fornire semestralmente, entro 45 gg dalla fine di ciascun semestre, le informazioni inerenti alla messa a disposizione dei dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, di seguito indicate:

- a) numero di punti di prelievo per i quali i dati di misura<sup>1</sup> funzionali alla cessazione della fornitura sono stati:
  - i. messi a disposizione nei termini di cui al comma 10.3 della del. 100/2016/R/COM;
  - ii. messi a disposizione oltre i termini di cui al comma 10.3 della del. 100/2016/R/COM distinti per fasce di ritardo nella messa a disposizione del dato di misura (come definite al paragrafo successivo);
    1. messi a disposizione oltre i termini per le cause di cui al TIQE, articolo 103, comma 1 lettera a) e per cui l’impresa di distribuzione è esente dall’erogazione dell’indennizzo ai sensi del comma 10.5 della medesima delibera.
  - iii. non ancora messi a disposizione, nonostante siano passati i termini di cui al comma 10.3 della del. 100/2016/R/COM, di cui:
    1. non ancora messi a disposizione per le cause di cui al TIQE, articolo 103, comma 1 lettera a) e per cui l’impresa di distribuzione è esente dall’erogazione dell’indennizzo ai sensi del comma 10.5 della medesima delibera.
  - iv. messi a disposizione nel trimestre e contabilizzati in trimestri precedenti come non ancora messi a disposizione (*cf.* lettera a), punto iii.);
- b) con riferimento agli indennizzi automatici da erogare al venditore in caso di mancato rispetto delle tempistiche per la messa a disposizione dei dati di misura, ai sensi dell’art. 10 della del. 100/2016/R/COM, distinguendo per fasce di ritardo nella messa a disposizione del dato di misura (come definite al paragrafo successivo):
  - i. numero degli indennizzi erogati;
  - ii. ammontare complessivo degli indennizzi erogati;

---

<sup>1</sup> Nel computo del numero dei punti per i quali sono state o meno rispettate le tempistiche di messa a disposizione dei dati di misura, vanno considerati anche i casi di autolettura comunicata dal cliente finale, con le relative tempistiche di validazione e comunicazione dell’esito al venditore.

**Istruzioni Operative dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed il sistema idrico  
in tema di Monitoraggio delle fatture di chiusura:  
Imprese di distribuzione di energia elettrica**

- c) con riferimento agli indennizzi automatici da erogare al cliente finale in caso di mancato rispetto delle tempistiche per la messa a disposizione dei dati di misura ai sensi dell’art. 11 della del. 100/2016/R/COM, distinguendo per fasce di ritardo di messa a disposizione del dato di misura (come definite paragrafo successivo):
- i. numero degli indennizzi erogati;
  - ii. ammontare complessivo degli indennizzi erogati.

I dati sopra indicati devono essere forniti con riferimento a ciascun trimestre in cui cade il termine ultimo entro cui l’impresa di distribuzione è tenuta a mettere a disposizione i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, di cui alla del. 100/2016/R/com. Inoltre, i punti per cui i dati di misura non sono ancora stati messi a disposizione nonostante sia passato il termine ultimo, e come tali contabilizzati (lettera a), punto iii)) nell’ambito del trimestre in cui cade il termine medesimo, devono essere successivamente contabilizzati, nel trimestre in cui avviene la messa a disposizione, sia tra quelli la cui messa a disposizione è avvenuta oltre i termini (lettera a), punto ii)) che tra quelli precedentemente contabilizzati come punti i cui dati di misura non sono stati ancora messi a disposizione (lettera a), punto iv)).

Ad esempio in caso di disattivazione del punto di prelievo avvenuta con data 28 settembre 2016, i dati di misura devono essere messi a disposizione entro 5 giorni lavorativi dalla data di disattivazione, ossia entro 5 ottobre 2016; pertanto le informazioni da dichiarare in merito alla messa a disposizione dei dati di misura funzionali a tale cessazione della fornitura dovranno essere conteggiate nell’ambito del quarto trimestre 2016. Qualora l’impresa di distribuzione, rispettando i termini stabiliti dalla disciplina, metta a disposizione i dati di misura prima del termine (ad esempio il 30 settembre), questa deve essere comunque conteggiata nelle informazioni da dichiarare per il quarto trimestre 2016. Diversamente, qualora la messa a disposizione avvenga solo in data 10 gennaio 2017, il relativo punto deve essere contabilizzato nell’ambito del quarto trimestre 2016 tra quelli per cui i dati di misura non sono ancora stati messi a disposizione (lettera a), punto iii)) e successivamente conteggiato, nell’ambito del primo trimestre 2017, sia tra quelli per cui i dati di misura sono stati messi a disposizione oltre i termini stabiliti dalla regolazione (lettera a), punto ii)) che tra quelli messi a disposizione nel trimestre e precedentemente contabilizzati come non ancora emesse (lettera a), punto iv)).

### Istruzioni Operative dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed il sistema idrico in tema di Monitoraggio delle fatture di chiusura: Imprese di distribuzione di energia elettrica

Con riferimento a ciascun trimestre, i dati dovranno essere ulteriormente dettagliati per ciascuna tipologia di cliente finale di cui al TIV, comma 2.3, lettere a) e c) (Domestici, Altri usi connessi in BT<sup>2</sup>) e, relativamente a ciascuna tipologia di cliente, per ciascun motivo di cessazione della fornitura (cambio venditore, disattivazione della fornitura e voltura). Infine, relativamente a ciascuna tipologia di cliente finale e ciascun motivo di cessazione della fornitura, i dati - ad eccezione delle informazioni di cui alla lettera a), punti ii.1) e iii) – dovranno essere dettagliati in ragione della tipologia di dati misura funzionali alla cessazione della fornitura messi a disposizione (dati di misura effettivi, autoletture validate e dati di misura stimati messi a disposizione dal distributore).

Sono esclusi dall’ambito di applicazione della raccolta i punti di prelievo nella titolarità di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. sottoposti a regime tariffario speciale ai sensi dell’articolo 11, comma 11.bis del decreto legge n. 35/05 da ultimo definiti dall’articolo 29 del decreto legge n. 91/14<sup>3</sup>.

#### **Definizione delle fasce di ritardo di messa a disposizione del dato di misura**

Ai fini del conteggio del numero punti di prelievo per i quali i dati misura funzionali alla cessazione della fornitura sono stati messi a disposizione oltre i termini previsti dalla regolazione, di cui alla precedente lettera a), punto ii), e degli indennizzi automatici riconosciuti al venditore e al cliente finale, di cui alle lettere b) e c), vengono definite le seguenti fasce di ritardo:

- fascia F1 : da 1 a 30 giorni di ritardo rispetto al termine ultimo di messa a disposizione del dato da parte del distributore;
- fascia F2 : da 31 a 90 giorni di ritardo rispetto al termine ultimo di messa a disposizione del dato da parte del distributore;
- fascia F3 : oltre 90 giorni di ritardo rispetto al termine ultimo di messa a disposizione del dato da parte del distributore.

#### **Disposizioni transitorie e finali**

Tutte le imprese di distribuzione di energia elettrica sono tenute a comunicare:

---

<sup>2</sup> Sono dunque esclusi dalla raccolta i PdP nella titolarità di clienti appartenenti alla categorie “Illuminazione pubblica”.

<sup>3</sup> Cfr. TIT, art. 37.

### Istruzioni Operative dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed il sistema idrico in tema di Monitoraggio delle fatture di chiusura: Imprese di distribuzione di energia elettrica

- per il periodo compreso tra gennaio 2015 e dicembre 2015 incluso, i dati di cui alla lettera a), ad eccezione dei punti ii.1) e iii.1) (in quanto in tale periodo gli indennizzi di cui alle lettere b) non trovano ancora applicazione);
- per il periodo compreso tra gennaio 2016 e maggio 2016 incluso, i dati di cui alla lettera a) ad eccezione delle informazioni inerenti ai casi di cessazione della fornitura per voltura (che saranno acquisite tramite il SII) e di quelle di cui ai punti ii.1) e iii.1) (in quanto in tale periodo gli indennizzi di cui alle lettere b) e c) non trovano ancora applicazione);
- per il periodo compreso tra giugno 2016 e dicembre 2016 incluso, le informazioni relative a:
  - o per le cessazioni della fornitura diverse dalla voltura, la lettera a) (in quanto le informazioni disponibili nel SII relative alla voltura saranno acquisite per suo tramite);
  - o per le cessazioni della fornitura per voltura, la lettera a), punti ii. 1) e iii.1) (in quanto non disponibili nel SII);
  - o la lettera b) ad eccezione dei casi di autolettura (in quanto gli indennizzi da riconoscere al venditore in caso di mancata comunicazione dell’esito dell’autolettura si applicano a partire da gennaio 2017, ai sensi della del. 253/2016/R/com);
  - o la lettera c);
- a decorrere da gennaio 2017, le informazioni relative a:
  - o per le cessazioni della fornitura diverse dalla voltura, la lettera a) (in quanto le informazioni disponibili nel SII relative alla voltura saranno acquisite per suo tramite);
  - o per le cessazioni della fornitura per voltura, la lettera a), punti ii. 1) e iii.1) (in quanto non disponibili nel SII);
  - o la lettera b);
  - o la lettera c).